



AVVISO IMU 2020

NOVITA' sulla scadenza del versamento del 16 giugno 2020

La Legge Regionale 5/2020 all'articolo 2 comma 1 lettera b), in coerenza con quanto previsto a livello statale per le misure di sostegno economico per emergenza epidemiologica da Covid 19, **ha differito il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria IMU dal 16 giugno al 16 dicembre 2020**, fatta eccezione per la quota di imposta di spettanza dello Stato dovuta per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

Pertanto sul territorio della Valle d'Aosta ai pagamenti dell'imposta IMU versata entro il 16 dicembre 2020 non sono applicati sanzioni, maggiorazioni o interessi.

Considerato che il differimento non preclude il versamento volontario entro il termine ordinariamente previsto o nei mesi successivi, si informa che:

- **E' abolita a decorrere dall'anno 2020 la TASI** (Tassa sui servizi indivisibili);
- **Le nuove tariffe IMU da applicare sono quindi le seguenti:**

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	4,5 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	8,1 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	8,1 per mille, di cui il 7,6 riservato allo Stato

Ai fini di una corretta applicazione dell'imposta si rammentano le principali norme comuni:

- **Abitazione principale Esente** (se luogo di residenza e dimora) con relative pertinenze ad eccezione delle categorie A1-A8-A9 (non presenti attualmente nel nostro Comune);
- le pertinenze possono essere ammesse solo nella misura di una per ognuna delle seguenti tipologie: C2, C6, C7, mentre le eventuali ulteriori seguono il normale regime di tassazione di altri fabbricati;
- **Comodato uso gratuito** la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- Terreni agricoli esenti dall'imposta nel comune rientrante fra i comuni montani da circolare Ministero Finanze 9/1993
- **Versamenti e codici di pagamento:**
 - Il versamento può essere effettuato mediante modello F24 presso qualsiasi Istituto Bancario o Ufficio Postale;
 - Codice Ente del Comune di Pontboset **G545**;
 - Codici tributi: aree edificabili **3916**; altri fabbricati di categoria A e C **3918**; immobili di categoria D **3925**, immobili di cat. D (quota ex TASI) **3930**.

Per ogni ulteriore informazione è comunque possibile rivolgersi all'ufficio tributi.

Pontboset, 29/05/2020

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TRIBUTI